

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P939/4122/1 sott. 3

Roma, 26 luglio 2007

OGGETTO: Attività turistico ricettive. Efficienza delle porte REI di vecchia installazione. - Quesito.

Lo Studio Tecnico di Consulenza XXXXX di XXXX (SO) con nota del 10 gennaio 2007, inviata a cedesti Uffici, ha posto alcuni quesiti in merito all'efficienza delle porte REI certificate in epoca antecedente all'emanazione del D.M. 14 dicembre 1993 ed installate nelle attività turistico-alberghiere, nonché alla possibilità, al fine di evitarne la rimozione, di poter certificare le caratteristiche REI delle citate porte da parte di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, ovvero di attestare le caratteristiche REI medesime da parte del fabbricante delle porte.

Tanto premesso si rappresenta che la Circolare n. 17 MI. SA. (92) 7 del 5.10.1992 chiarisce, circa il concetto di "termine di validità" di una certificazione emessa da un Laboratorio legalmente riconosciuto nonché di una omologazione o di una approvazione di tipo rilasciata dal competente ufficio ministeriale, che con il suddetto termine va esclusivamente riguardato il limite ultimo entro il quale un determinato prodotto può essere installato nelle attività disciplinate da specifiche norme di prevenzione incendi; pertanto la scadenza dei suddetti attestati comprovanti l'idoneità dei materiali o dispositivi vari ad essere impiegati nelle attività già menzionate e soggette al controllo dei vigili del fuoco, non comporta la rimozione dei materiali o dispositivi già installati entro il periodo di validità degli stessi attestati.

Da quanto sopra emerge che le porte prive di omologazione ma già installate e in possesso delle certificazioni rilasciate dai laboratori autorizzati secondo la circolare 14.09.61, n. 91, possono rimanere in opera a condizione, evidentemente, che tali prodotti facciano parte di attività per le quali, in passato, è stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi e che quindi siano state già sottoposte a controllo da parte del Comando VV.F.

Resta tuttavia inteso che le porte in oggetto, affinché possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle in precedenza sottoposte a controllo, non devono manifestare anomalie funzionali o addirittura strutturali con riparazioni di fortuna, così come si evince dalla nota del Comando, le quali, evidentemente, compromettono inevitabilmente il mantenimento della caratteristica prestazione (REI) precedentemente testata.

Ne appare possibile, a giudizio di questa Direzione, l'intervento di qualsiasi atto certificativo da parte di tecnico abilitato relativo alle prestazioni di resistenza al fuoco valutabili solo attraverso indagine sperimentale.